

# Stranieri

Controllo, accoglienza e integrazione  
negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)

a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao

Federico II University Press



fedOA Press

Stranieri : controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo) / a cura di Marco Meriggi, Anna Maria Rao. – Napoli : FedOAPress, 2020. – 186 p. : ill. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 29).

Accesso alla versione elettronica:  
<http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-081-2

DOI: 10.6093/ 978-88-6887-081-2

ISSN: 2532-4608

In copertina: Nicolas de Fer, *Routes des postes d'Italie* (1705)

#### Comitato scientifico

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Luongo † (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2020 FedOAPress – Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”  
Piazza Bellini 59-60  
80138 Napoli, Italy  
<http://www.fedoapress.unina.it/>  
Published in Italy  
Prima edizione: settembre 2020  
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza  
Creative Commons Attribution 4.0 International



# Indice

Marco Meriggi, Anna Maria Rao, <i>Introduzione</i>	7
1. Mario Infelise, <i>La nozione di straniero nei censimenti veneziani seicenteschi</i>	15
2. Jean-François Chauvard, <i>Discipliner le mariage, contrôler les individus, enquêter sur la mobilité: quelques considérations sur les processetti matrimoniali (Venise, XVIe-XVIIIe siècle)</i>	27
3. Alessandro Buono, <i>Naturali, vassalli e forestieri. La presunzione di estraneità e la re-incorporazione degli individui nelle cause per eredità giacenti (Italia spagnola e Nuovo Mondo, sec. XVII)</i>	49
4. Gilles Montègre, <i>Les représentations du contrôle de l'étranger dans les écrits des voyageurs en Italie au XVIIIe siècle</i>	77
5. Gilles Bertrand, <i>Venise, Florence, deux stratégies différentes pour contrôler les mobilités dans la seconde moitié du XVIIIe siècle?</i>	95
6. Diego Carnevale, <i>Andata e ritorno. La mobilità delle persone nel Regno di Napoli: procedure e dinamiche nel Settecento</i>	117
7. Domenico Maione, <i>“Uno spettacolo compassionevole”: il trattamento riservato agli ecclesiastici stranieri durante la Repubblica romana del 1798-99</i>	137
8. Laura Di Fiore, <i>Alle porte della città, ai confini del Regno. Il controllo degli stranieri nel Mezzogiorno dell'Ottocento</i>	161
Indice dei nomi	177



Alessandro Buono

*Naturali, vassalli e forestieri.*

*La presunzione di estraneità e la re-incorporazione  
degli individui nelle cause per eredità giacenti  
(Italia spagnola e Nuovo Mondo, sec. XVII)\**

1. *Introduzione*

L'oggetto di questo saggio è l'analisi delle procedure di trasmissione delle eredità giacenti<sup>1</sup> degli "stranieri" morti nei territori della Monarchia spagnola durante il XVII secolo. In particolare, si analizzeranno due differenti giurisdizioni della Monarchia: lo Stato di Milano, uno dei suoi territori italiani, e la giurisdizione privata dei *Juzgados de bienes de difuntos*, alla quale erano sottoposti i beni dei cosiddetti "naturali dei Regni di Spagna" che morivano nel Nuovo Mondo. È bene chiarire che gli "stranieri" di cui si tratterà non sono solamente i sudditi di altri principi, ma anche quei vassalli del re di Spagna che, pur rimanendo all'interno dei dominî del sovrano di Madrid, erano tuttavia "forestieri" nei luoghi in cui erano deceduti, e che quindi erano egualmente soggetti alle restrizioni imposte ai "non naturali" quanto alla possibilità di trasmettere beni per via ereditaria.

Ciò che si cercherà di mostrare è come la condizione di estraneità non fosse qualcosa di definito a priori e una volta per tutte, ma fosse sempre il risultato di un conflitto per la rivendicazione di diritti concreti: come ci ha mostrato Tamar Herzog, a due tipi di appartenenza – quella locale della "vecindad" e quella legata allo status di "vasallo" del re – corrispondevano due figure di estraneo – che potremmo definire rispettivamente il "forastero" e l'"extranjero" – non perfettamente coinci-

\* Il presente saggio è risultato delle ricerche finanziate attraverso la Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (Call: H2020-MSCA-IF-2014; project: 655316 "GLOBAL INHERITANCES") da me svolte presso il CRH-LaDéHiS dell'EHESS di Parigi (<<https://globalinheritances.wordpress.com>>).

<sup>1</sup> L'*hereditas iacens* è lo stato di sospensione dei beni ereditari nel periodo intercorrente fra l'apertura della successione e l'accettazione dei chiamati all'eredità. Si veda la definizione di Paolo di Castro (†1441): «hereditas iacens est quedam persona ficta: repraesentans personam defuncti [...] postquam vero adita, ista repraesentatio transfertur in personam veram, qui tunc heres est illa que repraesentat, ideo cessat fictio seu ficta repraesentatio», cit. in H. Hofmann, *Rappresentanza-Rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 159, n. 92.

denti ed in potenziale conflitto<sup>2</sup>. Un conflitto che si esprime secondo il linguaggio della giurisdizione, nel contesto di una monarchia policentrica e caratterizzata dal pluralismo giuridico<sup>3</sup>, e si gioca attorno alle differenti strategie di “re-incorporazione” delle persone mobili nei loro corpi d’appartenenza, alla loro re-inserzione in una catena successiva che – nel caso limite dell’assenza di eredi legittimi – è quella del Sovrano come erede delle persone morte senza discendenza.

Le procedure in oggetto, quindi, saranno essenzialmente interpretate come procedure di tutela dell’ordine corporativo e di difesa del “buon movimento” da parte delle istituzioni sovrane: ad essere colpiti non erano gli stranieri in generale, ma la mobilità che non culminava in una corretta re-inserzione degli individui in un corpo familiare e socio-territoriale<sup>4</sup>. Le istituzioni sovrane, in definitiva, erano chiamate a tutelare le successioni incerte non solo al fine di rivendicare gli eventuali diritti del Fisco regio sui beni degli stranieri, ma anche di difendere le eredità dei forestieri legittimamente inseriti in una catena di successione dalle possibili appropriazioni indebite da parte dei “naturali” e “vecinos” dei luoghi in cui morivano.

Partiamo quindi dallo Stato di Milano.

<sup>2</sup> Per il mondo iberico il punto di riferimento è il lavoro di T. Herzog, *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, New Haven, Yale UP, 2003. Devo personalmente molto ai lavori di Simona Cerutti, tra i quali *Giustizia sommaria. Pratiche ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003 e *Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime*, Montrouge, Bayard, 2012. La letteratura sulla cittadinanza in antico regime è vasta. Mi limiterò qui a ricordare il numero monografico a cura di S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Cittadinanze*, in «Quaderni storici», 30, 1995, e la monumentale opera di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1999. Più recentemente S. Bargaoui – S. Cerutti – I. Grangaud (dirs.), *Appartenance locale et propriété au Nord et au Sud de la Méditerranée*, Aix-en-Provence, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, 2015. Sul mondo urbano italiano una intelligente sintesi in M. Barbot, *Abitare, dunque appartenere. Inclusione ed esclusione nelle città italiane di Antico Regime*, in «Zapruder», 14, 2007, pp. 8-23, approfondita in M. Barbot, *La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l’inclusion sociale dans les villes italiennes sous l’Ancien Régime*, in «Histoire Urbaine», 36, 2013, pp. 29-47.

<sup>3</sup> P. Cardim et al. (eds.), *Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*, Eastbourne-Portland, Sussex Academic Press, 2012; L. Benton, *Historical Perspectives on Legal Pluralism*, in «Hague Journal on the Rule of Law», 3, 2011, pp. 57-69.

<sup>4</sup> T. Herzog, *Naming, Identifying and Authorizing Movement in Early Modern Spain and Spanish America*, in *Registration and Recognition. Documenting the Person in World History*, a cura di K. Breckenridge – S. Szreter, Oxford, Oxford University Press-The British Academy, 2012, pp. 189-209; B. De Munck – A. Winter (eds.), *Gated Communities? Regulating Migration in Early Modern Cities*, London and New York, Routledge, 2012.

## 2. I beni dei «forensis»: il caso milanese

Per tutto l'antico regime, la trasmissione ereditaria dei “non naturali” dei domini lombardi fu regolata dagli statuti locali e dal titolo *De Poenis § Collegiis* del libro IV delle Nuove Costituzioni (1541)<sup>5</sup>. La norma era – a prima vista – molto chiara. I forestieri (*forensis*) non erano autorizzati a succedere *ab intestato* né ad altri forestieri né ai *cives* del dominio milanese; inoltre, non potevano trasmettere nemmeno per via testamentaria beni immobili ad altri forestieri, a meno che non fossero stati equiparati ai naturali, ovvero «creati cives Mediolani»<sup>6</sup>. L'unico organo deputato a concedere una deroga alla normativa delle Nuove Costituzioni era il Senato – il più alto tribunale dello Stato rappresentante diretto del sovrano – in mancanza della quale, quindi, le eredità dei forestieri erano incamerate dal Fisco Regio-Ducale in seguito ad una sentenza del Magistrato delle Entrate straordinarie<sup>7</sup>. A colpire i forestieri era il cosiddetto “diritto di albinaggio” o “d'ubena”<sup>8</sup> criticato dai giuristi ottocenteschi come una somma ingiustizia tipica

<sup>5</sup> L'edizione utilizzata è quella curata da Gabriele Verri, *Constitutiones domini Mediolanensis [...]*, Milano, Joseph Richini Malatestae, 1747.

<sup>6</sup> È noto come la condizione di *civis* non fosse associata all'idea di eguaglianza tra soggetti portatori di diritti, ma fosse piuttosto un privilegio legato all'appartenenza corporativa: «le città di Antico regime, lungi dal costituire il regno della cittadinanza, paiono, semmai, costellazioni punteggiate da diversi gradi e modi di essere cittadino» (M. Barbot, *Abitare, dunque appartenere*, cit., p. 12).

<sup>7</sup> Per la procedura si veda il cap. XXX del trattato di Giulio Claro, *Titolo del Magistrato Straordinario* risalente alla seconda metà del XVI secolo ma stampato in G. Benaglio, *Relazione storica del Magistrato delle Ducali Entrate Straordinarie nello Stato di Milano*, Milano, Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, 1711. Mi permetto inoltre di rimandare ad A. Buono, *Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)*, in *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 35-65 e Id., *La manutenzione dell'identità. Il riconoscimento degli eredi legittimi nello Stato di Milano e nella Repubblica di Venezia (secoli XVII e XVIII)*, in «Quaderni Storici», 148, 1, 2015, pp. 131-165.

<sup>8</sup> Per lo Stato di Milano si veda G. Maifreda, *I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)*, in «Società e Storia», 129, 2010, pp. 489-530. Inoltre si veda il dibattito tra Peter Sahlins e Simona Cerutti: P. Sahlins, *Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Ithaca, Cornell UP, 2004; S. Cerutti, *A qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 62, 2, 2007, pp. 355-383; P. Sahlins, *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne. Réponse à Simona Cerutti*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 63, 2, 2008, pp. 385-398.

dell'assolutismo<sup>9</sup>. In effetti, tale diritto sembra non fosse conosciuto in Italia nel basso Medioevo<sup>10</sup> (così come in Spagna dove anzi i pellegrini “stranieri” erano esplicitamente protetti dalla legislazione regia, sin dal XIII secolo, contro l'appropriazione delle loro eredità giacenti da parte delle comunità locali<sup>11</sup>).

Nelle carte del Magistrato straordinario riguardanti le eredità dei forestieri, tuttavia, non è consueto imbattersi nell'applicazione del diritto d'albinaggio<sup>12</sup>. Ciò che sembra fosse decisivo – sia nel caso dei naturali, sia in quello degli stranieri – non era tanto l'intervento delle magistrature milanesi *ex officio* ma piuttosto una concreta contestazione da parte di un attore locale, un “delatore” che denunciava l'eredità come vacante allo scopo di ottenere la ricompensa di un terzo dei beni incamerati dal Fisco prevista dalle Nuove Costituzioni<sup>13</sup>.

Vediamo alcuni esempi, a partire dal caso dell'eredità di don Pietro Quintana, auditore generale dell'esercito nello Stato di Milano, morto nel 1633. La causa si aprì nel 1641, quando un certo Carlo Rossi denunciò presso il Magistrato straordinario che i beni lasciati dallo spagnolo dovevano considerarsi vacanti. A detta del notificante, infatti, l'erede istituita da Quintana, sua nipote Anna residente in Spagna (probabilmente a Burgos), «non è capace della detta eredità come forastiera stando le disposizioni delle Nove Constitutioni nel titolo *De poenis et Collegijs* non appare che habbi voluto accettare la detta eredità et perciò resta vaccante»<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> Cit. in G. Maifreda, *I beni*, cit., p. 489.

<sup>10</sup> G. Maifreda, *I beni*, cit., p. 490. Anche a Venezia, per esempio, «la successione ab intestato si concede a tutti secondo la disposizione delle leggi, come sopra, o sieno terrieri, o forestieri anche d'aliena dizione indifferentemente». A. Zuanelli, *Concordanza del diritto comune col veneto* [...], Venezia, Domenico Battifoco, 1773, *Hereditatibus quae ad intestato deferuntur*, § 73.

<sup>11</sup> Si veda ad esempio la *Partida VI, Título I, Ley XXXI*: «Cómo debe ser puestos en recabdo los bienes de los romeros et de los pelegrinos quando mueren sin manda». Inoltre, F. Tomás y Valiente, *La sucesión de quien muere sin parientes y sin disponer de sus bienes*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 36, 1966, pp. 189-254.

<sup>12</sup> La confisca dei beni ai mercanti stranieri, per esempio, era qualcosa di eccezionale secondo quanto ricostruito da G. Tonelli, *Affari e lussuosa sobrietà. Traffici e stili di vita dei negozianti milanesi nel XVII secolo (1600-1659)*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 68. Un caso, in cui però è applicato il diritto di rappsaglia, in A. Buono, *Eredi rituali e conflitti giurisdizionali nella monarchia spagnola di Antico Regime*, in «Quaderni Storici», 3, 2019, pp. 713-739.

<sup>13</sup> Cosa confermata anche dall'autorevole giurista alessandrino Giulio Claro, che fu presidente proprio del Magistrato straordinario, G. Claro, *Titolo*, cit., cap. XXX.

<sup>14</sup> Archivio di Stato di Milano (ASMI), Finanze p.a., 733, fasc. Quintana: Notificazione di Carlo Rossi. 1641, 22 aprile.



In effetti, dal punto di vista formale, il denunciante citava correttamente il già richiamato titolo delle Nuove Costituzioni. Come previsto dalle leggi fondamentali dello Stato di Milano, infatti, don Pietro (che era sposato con una milanese, Francesca Cattanea) non avrebbe potuto testare a favore di una forestiera i suoi beni immobili, che consistevano in «un palazzo con un giardino» sito nel borgo delle Rottole, nei Corpi Santi al di fuori delle mura di Porta Venezia, e in un «un palazzo, giardino, et una possessione» a Gorgonzola (a circa 20 km dal centro di Milano)<sup>15</sup>. Non essendovi stata nessuna esplicita deroga da parte del Senato, in punta di diritto il notificante poteva ben sperare che l'eredità fosse incamerata dal Fisco. Le pretese di Carlo Rossi e del Fisco lombardo trovarono tuttavia l'opposizione sia della famiglia di Quintana, sia di altri non meglio precisati creditori. La prima – rappresentata dagli «agenti» di Horazio Fontana, marito della vedova Quintana – si mosse fornendo al Magistrato tutta la documentazione volta ad attestare l'adizione dell'eredità da parte di Anna Quintana<sup>16</sup>. I secondi, presentarono una replica collettiva al voto fiscale ad opera del giureconsulto milanese Sartirana<sup>17</sup>. Nonostante la controreplica dell'avvocato fiscale<sup>18</sup>, il Magistrato straordinario sentenziò in favore dell'erede forestiera, non tenendo conto delle pur fondate ragioni del notificante<sup>19</sup>.

Quello di Quintana, tra le carte milanesi, non è l'unico caso che possiamo citare in cui il trasferimento di beni ereditari tra forestieri avveniva senza che il Magistrato straordinario e gli avvocati fiscali milanesi sollevassero obiezioni. A fare la differenza, credo, era la capacità dei soggetti di mobilitare risorse in loco per difendersi dalle contestazioni dei lombardi, che cercavano di appropriarsi di un terzo di quelle eredità denunciandole come vacanti. È il caso degli eredi forestieri di altri spagnoli, anch'essi legati al mondo militare, che riuscirono a far valere i loro diritti di successione contro le pretese dei naturali lombardi. Si veda, ad esempio, il caso di Francisca Gonzáles, figlia ed erede *ab intestato* del capitano

<sup>15</sup> Si veda la ricostruzione fatta dai due testimoni interrogati dal Magistrato straordinario, il giardiniere Andrea Appiano e il sarto Cristoforo Ferrari, che dichiaravano entrambi di aver servito l'auditore per 25 anni. La citazione è presa dalla deposizione del giardiniere, ivi: deposizione di Andrea Applanus, f.q. Dionisj. 1641, 27 aprile, Milano.

<sup>16</sup> In particolare il testamento dell'auditore e il documento in cui espressamente l'erede accettava l'eredità «con beneficio de Inbentario». Ivi: «CVM ad probandum bona relicta in haereditate Auditoris Generalis I.C. D. Petri Quintanae [...]», s.d.

<sup>17</sup> Ivi: «Haereditatem Auditoris Quintanae non esse vacantem [...]», s.d.

<sup>18</sup> Ivi: Controreplica dell'avvocato fiscale «Patillanus». 1642, 14 maggio.

<sup>19</sup> Ivi: Sentenza del Magistrato straordinario. 1642, 14 giugno.

Pietro Gonzáles morto nel castello di Milano nel settembre 1693<sup>20</sup>. A pochi giorni dalla sua morte, nella città di Pavia, un certo Giovanni Francesco Trevisano ne denunciava l'eredità come vacante. In particolare, questi chiedeva il sequestro di 190 doppie di Spagna che si trovavano depositate presso un mercante pavese, ma non faceva menzione della "natura" del defunto. Dal canto suo, il Magistrato straordinario apriva un'inchiesta in seguito alla comparizione di Don Joseph Riera, tenente generale del Castello di Milano, il quale smentiva il denunciante dichiarando che in realtà il capitano aveva una erede: la figlia Francisca. Grazie alla rete corporativa e "nazionale" (oltre al tenente generale – che molto probabilmente era originario proprio della regione di Alicante, come il capitano defunto – che fece da procuratore a Francisca, furono sentiti come testimoni altri militari spagnoli del castello) la presunta erede fu in grado di presentare la documentazione necessaria a provare i suoi diritti<sup>21</sup>.

Ciò che qui ci interessa è la reazione dell'avvocato fiscale milanese: come in altri casi, neanche questa volta fu sollevata obiezione per il fatto che la presunta erede non era naturale ed abitava al di fuori dello Stato. Anzi, il tribunale milanese informava il governatore marchese di Leganés che le pretese della presunta figlia del capitano dovevano essere correate di documentazione proprio per evitare qualunque «pregiudicio non solo del Fisco, ma anche delli Parenti stessi del defonto (in caso d'esservene)»<sup>22</sup>.

Il fatto che il defunto fosse un militare al servizio del Re e che non vi fossero coinvolti beni immobili, a quanto sembra dal confronto con altri casi, non sembra in sé essere una ragione sufficiente a spiegare il comportamento delle magistrature milanesi. Nel 1676 il Magistrato straordinario poneva sotto sequestro cautelare i beni di Hippolita Gutierrez de Oblanca – «consistenti in una casetta» con giardino – siti a Lodi<sup>23</sup>. Durante il processo per i beni di Hippolita «già Monaca professa nel Monastero di S. Damiano e Cosma» di Lodi – che nel 1683 furono dichiarati vacanti – in nessun momento il Fisco milanese avanzò una richiesta di sequestro in quanto beni di una forestiera. Neanche il fatto che i casi citati siano relativi alla "nazione spagnola", e quindi a forestieri ma vassalli del re di Spagna, sembra una spiegazione sufficiente, dato che un simile trattamento poteva toccare anche ad

<sup>20</sup> Mi sono occupato del caso in A. Buono, *Le procedure*, cit., pp. 54 e ss.

<sup>21</sup> Il fascicolo si trova in ASMI, Finanze p.a., 666, fasc. González.

<sup>22</sup> Ivi: il Magistrato straordinario al governatore dello Stato di Milano. 1694, 13 maggio.

<sup>23</sup> ASMI, Finanze p.a., 669, fasc. Gutierrez: 1683, 16 febbraio.

altri stranieri. Didaco Alberto Le Feburé (alias Diego della Febré) mercante fiammingo «civitatis Lillae Belgij» (passata al re di Francia nel 1668) morì a Milano nel 1686 in casa «di un tal sig. Giosepe Borano [...] Contrada della Dogana»<sup>24</sup>. Giuseppe Borrani, interrogato dagli emissari del Magistrato<sup>25</sup>, confermò di conoscere il fiammingo morto in casa sua<sup>26</sup>. I suoi beni, racchiusi in una valigia, e una somma di denaro contante furono consegnati ai «fratelli Mosca», che esercitavano «l'arte di Merzaria nella Contrada de Perfumari» o «delli Mercanti d'Oro»<sup>27</sup>. Il fiammingo, evidentemente, aveva una rete di conoscenze a Milano, come testimoniato da Giulio Mosca che disse di conoscerlo perché «mi fu raccomandato dalli Signori heredi di Gio Batta, et Andrea Pelegrini di Roma». Interrogato sulla presenza o meno di un testamento o di discendenti, affermò che a sua conoscenza non aveva fatto testamento «né lasciato alcun herede, ma dico bene che ha padre, e madre nella città di Lilla in Fiandra»<sup>28</sup>. Pertanto, la sua eredità non poteva essere dichiarata vacante perché Le Feburé era «figlio di famiglia»<sup>29</sup>, e i fratelli Mosca

<sup>24</sup> «Lucia Cervia [...] notifica qualmente questa notte essere morto in tal di Diego Fiamengo al quale era di passaggio a cassa sua venendo da Roma, et è morto in Cassa di un tal sig. Giosepe Borano [...] Contrada della Dogana vedendo essere eredità vacante ne rende notizia a cotesto Tribunale con animo di averne il terzo». ASMI, Finanze p.a., 648, fasc. Le Feburé: Denuncia di Lucia Cervia al Magistrato straordinario. s.d. [1686].

<sup>25</sup> Battista Viginò (coadiutore del Magistrato straordinario) assieme all'«ostiaro Joseph Bolerio», e con la partecipazione di Carlo Ceppi, anziano della parrocchia di Santa Tecla. Sulle figure degli anziani, si vedano in particolare i lavori di Livio Antonielli: *Una disputa corporativa nella Milano di fine Settecento: anziani versus sepoltori*, in *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, a cura di S. Levati – M. Meriggi, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 341-368 e Id., *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 107-139. Per il loro intervento nelle procedure per eredità vacanti rimando ai miei A. Buono, *Le procedure*, cit. e Id., *La manutenzione*, cit.

<sup>26</sup> «Et lo tenevo in casa mia perché si conoscevamo, et mentre esso era all'hosteria mi pregò, essendogli sopragionto il male, di tenerlo per farsi curare, et jo l'ho conosciuto, mentre è venuto qui a Milano con un genovese mio amico chiamato Sig.r Antonio Mapraldi [Marpraldi] che saranno sei, o sette mesi, che esso Don Diego andava a Venetia, adesso andava a Lilla sua Patria». ASMI, Finanze p.a., 648: Deposizione di Giuseppe Borrani. 1686, 11 gennaio.

<sup>27</sup> Si trattava con tutta probabilità di commercianti al dettaglio. La contrada detta dei Mercanti d'Oro era situata nella attuale via Torino, non distante dalla Piazza dei Mercanti di Milano. ASMI, Finanze p.a., 648 fasc. Le Feburé: Deposizioni di Giuseppe Borrani e Giulio Mosca. 1686, 11 gennaio.

<sup>28</sup> Ivi: Deposizione di Giulio Mosca, «P.R. P. Sancta Teclae in Ecclesia Metropolitana Mediolani in Contrata vulgo delli Mercanti d'oro». 1686, 11 gennaio.

<sup>29</sup> Ivi: I fratelli Mosca al Magistrato straordinario. s.d.

offrivano al Magistrato di presentare le «fedi» attestanti il fatto che il padre del fiammingo fosse effettivamente vivente. Il 24 gennaio 1686 il tribunale lombardo sentenziava a favore dei fratelli Mosca<sup>30</sup>.

Anche nel caso che abbiamo appena visto non vi è traccia di una opposizione da parte del Fisco alla trasmissione ereditaria *ab intestato* di uno straniero. Questo, ribadiamo, accadeva indipendentemente dalla natura dei beni in questione: sia che si trattasse solo di beni mobili (come nel caso di Gio. Batta detto «il Genovese»<sup>31</sup>) sia che invece si trattasse di immobili, il Magistrato straordinario non sembra favorire il Fisco regio, una semplice parte in causa<sup>32</sup>. È il caso, ad esempio, di Giovanni Sigfrido Gheber, tenente tedesco che serviva Sua Maestà nella compagnia di Alessandro Giannini, reggimento del conte Antonio Trotti<sup>33</sup>. Mentre il tenente era ancora agonizzante, il 3 novembre 1680 la sua eredità fu denunciata come vacante al referendario<sup>34</sup> di Tortona: prese le «informazioni stragiudiciali», il referendario appurò che, oltre a crediti e denari, possedeva «una casa da Nobile amobigliata [...] nella fortezza di Mortara»<sup>35</sup>. Il delatore segreto attaccava frontalmente il diritto di Gheber a trasmettere i propri beni, mentre lo stesso tenente sul letto di morte confermava davanti ad un notaio e svariati testimoni le sue ultime volontà: lasciava erede della sua parte di eredità paterna e materna che «ancora a me tocca in mia Patria [...] il mio consanguineo, e carissimo fratello il Ill.mo, e R.mo Sig.re Sebastiano Goebel»<sup>36</sup>, escludendo i suoi altri fratelli e sorelle. Con la casa di Mortara («la mia casetta»), invece, istituiva una

<sup>30</sup> Ivi: sentenza del Magistrato straordinario. 1686, 24 gennaio.

<sup>31</sup> ASMI, Finanze p.a., 662, fasc. 1: 1688, 30 marzo. Ordinazione a favore di Donato Testa nell'eredità di Gio. Batta detto il Genovese.

<sup>32</sup> Si vedano le osservazioni a questo proposito di B. Clavero, *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Madrid, Tecnos, 1986, p. 64.

<sup>33</sup> Nel testamento si definisce «Giovanni Sigfrido Guebel Domino di Dorist [Dorst?] e feudatario di Dragderff [?]». ASMI, Finanze p.a., 662, fasc. 1: Testamento di Giovanni Sigfrido Ghebel. Tortona, 1680, 3 novembre.

<sup>34</sup> «Nelle città vi sono li referendarij [i quali] per antico costume [hanno] autorità di descrivere, et apprendere li beni de' delinquenti, et riscuotere li suoi frutti, [...] et di ricevere, et scodere le condennationi pecuniarie di far pubblicare le gride de' confiscati, de' condannati, et heredità vacanti, di ricevere le contraddizioni, che si fanno ad esse gride [...] et formati li processi di mandarli al Magistrato [...] con intervento del fiscale di quella Città» (G. Claro, *Titolo*, cit., cap. XXIX).

<sup>35</sup> ASMI, Finanze p.a., 662, fasc. 1: Relazione del referendario di Tortona. 1680, 3 novembre.

<sup>36</sup> «Eletto Abbate» del «Monasterio Bergense». Ivi: Testamento di Giovanni Sigfrido Ghebel. Tortona, 1680, 3 novembre.

cappellania di messe, un «beneficio» il cui iuspatronato sarebbe dovuto rimanere nella «nobile Casa di Maletta Plezza» il cui «primogenito e più antico» avrebbe dovuto nominare un prelado degno che celebrasse una messa giornaliera per la sua anima *ad infinitum*. Per la prima generazione, e a vita, il beneficio sarebbe andato al reverendo dottore Emilio Amico Plezza, canonico di San Lorenzo in Mortara, che istituiva suo legittimo erede ed esecutore testamentario.

Alla morte del tenente, avvenuta il 4 novembre, sarà proprio Plezza a contestare sia la denuncia di vacanza sia l'opposizione del referendario di Novara (sotto la cui giurisdizione ricadeva il presidio di Mortara) che, nella sua relazione sosteneva invece l'invalidità del testamento, adducendo esplicitamente il fatto che il già citato titolo delle Nuove Costituzioni proibiva «alienationes quaslibet etiam per ultimam voluntatem in Personam non subditam»<sup>37</sup>, oltre il fatto che il testatore fosse «forense»<sup>38</sup>. Il Magistrato straordinario diede ragione a Plezza sconfessando le ragioni sollevate dal referendario di Novara. In primo luogo, in gioco era il diritto di un suddito ad ereditare da un forestiero (e per di più per una *causa pia*<sup>39</sup>): il tribunale sentenziava contro l'invalidamento del testamento, accogliendo le ragioni proposte dall'avvocato di Plezza (l'eredità non era vacante perché vi erano eredi in Germania). In secondo luogo, il Magistrato difendeva le relazioni stabilite localmente dal tenente tedesco, che ne dimostravano il radicamento locale. Ad essere applicata, coerentemente con la cultura giuridica di antico regime, era una presunzione di appartenenza: il fatto che questi avesse avuto accesso alla proprietà di beni immobili (cosa proibita ai forestieri) e che fosse inserito in una catena di successione locale (tramite una successione rituale questi entrava di fatto nella «Casa Plezza») dava luogo ad una presunzione in grado di metterlo al riparo dagli appetiti dei sudditi lombardi e dello stesso Fisco regio<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Ivi: Relazione del referendario di Novara Caccia. 1681, 23 gennaio.

<sup>38</sup> Ivi: Pro R.D.I.C. & Canonico Emilio Amico Pletia. Motium Illustrissimi Magistratus [...] [s.d.], firmato A. Bendonus.

<sup>39</sup> Per la genesi medievale dell'anima come soggetto di diritto M.<sup>a</sup>L. Rosa, *As almas herdeiras. Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito (Portugal, 1400-1521)*, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2012; inoltre A. Torre, «Cause pie». *Riflessioni su lasciti e benefici in antico regime*, in «Quaderni Storici», 154, 2017, pp. 155-180, e A. Buono, *Eredi rituali*, cit.

<sup>40</sup> Un caso simile quello dell'eredità di un certo Giorgio Tronsperch o Frunsparg, che il Magistrato straordinario dichiarò non vacante nel 1618 e che fu successivamente contestata come vacante dal Fisco perché «gl'heredi fossero stranieri, et forensi». ASMI, Finanze p.a., 771, fasc. Tronsperch.

Vedremo la forza delle presunzioni legali anche nel caso spagnolo che analizzeremo di seguito. Vorrei terminare questo paragrafo citando un ultimo caso, quello di Melchior Ruttiman, capitano svizzero di Lucerna morto a Milano nel maggio 1680. Il capitano, dopo essere stato al servizio del re nella guerra contro il Portogallo negli anni sessanta, arrivò nella città ambrosiana nel 1669, stabilendosi a Porta Romana «per contro il Monastero di S. Lazaro»<sup>41</sup>. A Milano, secondo alcuni testi, aveva «una casa competentemente mobigliata» ed inoltre faceva «imprestanze» (forse ad altri militari)<sup>42</sup>, tanto è vero che alla sua morte tra le sue cose furono descritte «robbe che tutte si dicevano esser pegni»<sup>43</sup>. Sposato in seconde nozze con una milanese, Marta Nava, lasciava il figlio di lei Francesco Antonio (di 12 anni), una figlia probabilmente illegittima nel Monastero milanese di Santa Barbara ed altri tre figli a Lucerna.

Nel testamento stilato il 12 maggio 1680 nominava erede ed esecutore testamentario proprio il luogo pio della fabbrica del monastero di Santa Barbara, ai quali deputati sarebbe spettato di eseguire una lunga serie di legati a favore della moglie e dei figli<sup>44</sup>. Il monastero, tuttavia, rifiutò l'eredità, sia perché gravata da molti debiti sia per l'intervento dei figli di Ruttiman, residenti in Svizzera, che inviarono un procuratore a Milano per contestare il testamento del padre. Dopo la rinuncia del monastero, quindi, la successione sarebbe dovuta spettare *ab intestato* proprio a Francesco Nicolao, Maria Giuliana e Maria Perpetua, cittadini di Lucerna: la cosa era vietata dalle Nuove Costituzioni, ricordiamo, qualunque fosse la natura dei beni.

Prontamente l'eredità fu notificata come «vacante» davanti al Magistrato straordinario, perché erano «forasteros los hijos [...] y más por que el varón servía a Francia como dixo un testigo»<sup>45</sup>, e il tribunale ordinò il sequestro preventivo dei beni «pro assicurandis creditoris»<sup>46</sup>. La moglie milanese, Marta Nava, e i figli

<sup>41</sup> ASMI, Finanze p.a., 753, fasc. Ruttiman: Depositione di Jo. Bap.ta Gussonius f.q. Joannis. 1681, 3 marzo.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ivi: Depositione di «Filippus de Gambaloita fil. Jo. Baptista». 1681, 17 febbraio.

<sup>44</sup> Escludeva tuttavia uno dei discendenti di Lucerna Francesco Nicolao, «qual non è mio figlio, e quando faci bisogno dichiaro di novo non esser mio figlio» liquidandolo così: «li lascio dico per quello tutto potesse pretendere (il che non è) lire sei per una volta tanto». Ivi: Testamento di Melchior Ruttiman. 1680, 12 maggio.

<sup>45</sup> Ivi: Notifica di vacanza, s.d. Il fatto che Francesco Nicolao fosse «al servizio di Francia» emerge da più di una deposizione.

<sup>46</sup> Ivi: Ordinazione a favore de' Consorti Ruttiman nell'eredità vacante del Cap.no Melchior Ruttiman. 1681, 22 maggio.

di primo letto residenti a Lucerna, tuttavia, giunsero ad un accordo tra di loro e contestarono i diritti del Fisco sull'eredità Ruttiman. Analizziamo le motivazioni utilizzate dagli eredi Marta Nava, scriveva il suo avvocato,

presenti [...] che si potesse dubitare che detti sorella, e fratello de Ruttiman figlij di detto fu capitano fossero incapaci di succedere in detta heredità per habitare fuori di questo Stato [e perciò] essa supplicante ha adita la detta heredità [...] che quando anche detti sorella e fratello de Ruttiman figlij di detto fu Capitano si potessero dire incapaci di detta successione (quantunque non si crede per non trattarsi de fondi immobili) non potrebbe mai detta heredità in alcun modo spettare al Regio Fisco per essere quella adita dalla supplicante moglie di detto fu capitano quale ha sempre habitato et habita in questa città.

Come si vede, l'argomentazione faceva leva non tanto sulla "natura" dei soggetti ma sulla loro "residenza". È l'atto di abitare, in effetti, uno dei titoli privilegiati attraverso il quale si attribuiscono i diritti di appartenenza in antico regime<sup>47</sup>: come abbiamo visto in altri casi, quindi, a fare la differenza tra una eredità vacante ed una non vacante era l'effettiva rivendicazione da parte dell'erede. Il vero straniero era colui il quale non era inserito in un corpo, sia familiare sia locale, che fosse in grado di prendersi la responsabilità di adempierne tutti i doveri e di reclamarne tutti i diritti<sup>48</sup>, in una parola a succedere alla sua "persona"<sup>49</sup>. L'adizione da parte di una "abitante" valeva quindi ad escludere «ogni presunzione di vacanza», reinserendo la personalità del defunto in una catena di successione locale, e anche a superare la mancata residenza locale degli eredi *ab intestato* che «abitavano fuori» dallo Stato di Milano.

A difesa delle pretese degli eredi lucernesi non si mosse solamente la milanese, ma anche il Consiglio della città e cantone cattolico di Lucerna, che scrisse direttamente al Magistrato straordinario per appoggiare il procuratore degli eredi, Rodolfo Nicolao Spengler. Spengler, nella sua supplica al Tribunale milanese, sosteneva non esservi dubbio «che d'essa [eredità] ne sijno capaci li detti [eredi] non obstante che habitino nella detta Città di Lucerna come tante volte in simili casi è stato dichiarato et si dichiara da questo Ill.mo Tribunale et anche dal Senato Ecc.

<sup>47</sup> Si vedano i già citati lavori di Michela Barbot, Simona Cerutti e Tamar Herzog.

<sup>48</sup> S. Cerutti, *A qui appartiennent*, cit.

<sup>49</sup> Sul "tener persona" in antico regime si veda B. Clavero, *La máscara de Boecio: Antropologías del sujeto entre persona e individuo, teología y derecho*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39, 2010, pp. 7-40.

mo»<sup>50</sup>. Dal canto loro, i rappresentanti di Lucerna facevano valere una logica di reciprocità, sostenendo che l'incameramento dei beni «non si ricordiamo, che da noi verso li sudditi di S. M.tà Cattolica sij stato giamai praticato in somigliante caso»<sup>51</sup>. La città svizzera si muoveva a tutela dei diritti dei suoi cittadini assenti, come facevano anche altre città tedesche che difendevano i diritti ereditari dei loro cittadini residenti “all'estero” rivendicando un ruolo di “supremo esecutore testamentario” dei propri appartenenti<sup>52</sup>.

In definitiva, l'analisi delle carte milanesi sembrerebbe andare nella direzione di quanto affermato da Simona Cerutti per il caso piemontese<sup>53</sup>. Il diritto d'albinnaggio, anche nel caso lombardo, non sembra dar luogo a procedure volte a colpire gli stranieri in maniera indiscriminata: appare piuttosto come una procedura di tutela chiamata a salvaguardare gli interessi dei creditori, in primo luogo, ma anche dei possibili eredi assenti. La *ratio* dell'intervento delle magistrature fiscali mi sembra essere più quella del “Sovrano tutore” descritto da Luca Mannori<sup>54</sup>, che interviene in quanto pietra angolare dell'ordine corporativo a difendere l'eredità giacente (una *persona ficta*, assimilata ad un pupillo ed incapace di agire senza un curatore), che quella dell'assolutismo e dello “stato moderno” nascente (come fu interpretato dai giuristi ottocenteschi<sup>55</sup>). Quella che sembra possibile rilevare, poi, è una tensione tra una condizione di appartenenza locale, dimostrata dalla

<sup>50</sup> ASMI, Finanze p.a., 753, fasc. Ruttiman: Supp. libello di Rodolfo Nicolao Spengler al Magistrato straordinario, s.d.

<sup>51</sup> Ivi: Lettera del Consiglio della Città e Cantone di Lucerna al Magistrato straordinario. 1681, 30 aprile.

<sup>52</sup> «Obrister geschäfftherr» diceva il consiglio di Ratisbona a metà del XV secolo, cit. in O. Richard, *Memoria et institutions municipales à Ratisbonne à la fin du moyen âge*, in «Histoire urbaine», 1, 2010, pp. 78-79.

<sup>53</sup> S. Cerutti, *A qui appartient*, cit., p. 365.

<sup>54</sup> L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1994. Come giustamente fa notare Bartolomé Clavero l'idea non è solamente ascrivibile all'ideologia del sovrano come “padre”: l'abbiamo visto rivendicata anche dalle città, proprio perché «la corporación es menor y sus rectores son sus tutores, aplicándosele el régimen que se decía de *privilegia* de los menores de edad. Así entra la idea de tutela respecto a las corporaciones en el derecho de formación medieval, en el *ius civile* vigente a todo lo largo del antiguo régimen». B. Clavero, *Tutela administrativa o diálogos con Toqueville*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24, 1995, pp. 424-425.

<sup>55</sup> G. Maifreda, *Un “diritto non meno strano che barbaro”. Aspetti e temi del dibattito sull'albinnaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in «Storia economica», XII, 2009, 1-2, pp. 215-230.



concreta possibilità di far valere i propri diritti mediante lo sfruttamento di reti di relazioni ancorate nel territorio, e la condizione di radicamento e mancanza di risorse relazionali, che rende i diritti di successione dei possibili eredi molto meno difendibili di fronte alla rivendicazione dei beni da parte dei naturali: come osserva anche Tamar Herzog la “natura” di una persona «could be contested at certain periods, consensual in others»<sup>56</sup>, ed era il risultato di concrete rivendicazioni più che un carattere ascritto al momento della nascita o formalizzato da atti provenienti dalle autorità.

Tale tensione, peraltro, mi sembra emerga con maggiore evidenza nel caso della seconda giurisdizione di cui si parlerà: rimaniamo sempre all'interno della Monarchia spagnola, ma ci spostiamo a Siviglia.

### 3. *I beni degli «extranjeros»: i Juzgados de Bienes de difuntos e la Casa de la Contratación di Siviglia*

Anche nel caso castigliano vi erano ben precise norme a sfavore degli stranieri e della loro possibilità di trasmettere i beni per via ereditaria. Sin dal 1501, coerentemente con lo slancio della *Reconquista*, il passaggio al Nuovo Mondo era stato proibito alle «personas sospechosas en la fe» (così come ai loro discendenti) che avrebbero potuto mettere a repentaglio l'opera di conversione degli indios (*moros*, eretici, ebrei, riconciliati o persone convertite, a cui si aggiunsero in seguito i luterani e gli zingari)<sup>57</sup>. Inoltre, Carlo V e soprattutto suo figlio Filippo II (per il quale la lotta al protestantesimo divenne una vera e propria ossessione), limitarono l'afflusso di stranieri nelle Indie spagnole, anche sotto la pressione dei mercanti spagnoli desiderosi di evitare la concorrenza estera. Ciò, ovviamente, non impedì che molti ne arrivassero, anche mediante una licenza regia<sup>58</sup>: come

<sup>56</sup> T. Herzog, *Defining Nations*, cit., p. 34.

<sup>57</sup> *Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias*, Madrid, 1680, lib. IX, tít. XXVI. A.P. Jacobs, *Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamérica durante el reinado de Felipe III, 1598-1621*, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995, p. 22; cfr. anche R. Sánchez Rubio – I. Testón Núñez, *Mecanismos de control y sistemas de identificación de la Monarquía hispánica en el trasvase poblacional al Nuevo Mundo (siglo XVI)*, in *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 67-89.

<sup>58</sup> G. Salinero, *Sous le régime des licences royales. L'identité des migrants espagnols vers les Indes (XVIe-XVIIe siècles)*, in C. Moatti – W. Kaiser (dir.), *Gens de passage dans les villes méditerranéennes*, Paris, CNRS Éditions, 2012, pp. 11-22.

stabilito da un'ordinanza di Filippo II, infatti, gli stranieri sarebbero potuti passare alle Indie (o esservi regolarizzati a posteriori) mediante un accordo pecuniario chiamato *composición*<sup>59</sup>. La definizione di *extranjero* data da una legge di Filippo II del 1596 era chiara:

Declaramos por Estrangeros de los Reynos de las Indias, y de sus Costas, Puertos, é Islas adjacentes para no poder estar, ni residir en ellas à los que no fueren naturales de estos nuestros Reynos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña, y Navarra, y los de las Islas de Mallorca, y Menorca, por ser de la Corona de Aragón [...] y assimismo declaramos por Estrangeros á los Portugueses<sup>60</sup>.

Come si vede, quindi, solo i vassalli dei Regni appartenenti alle Corona di Castiglia e Aragona erano considerati “naturali” dei “Regni di Spagna”. I portoghesi (in quel momento sudditi del re residente a Madrid) ne erano esplicitamente esclusi, mentre gli altri vassalli europei del re non erano nominati.

Anche nell'Impero castigliano vi era una procedura di tutela delle eredità giacenti simile a quella che abbiamo visto per lo Stato di Milano. Sin dall'inizio del XVI secolo fu evidente che l'incipiente mobilità transoceanica avrebbe esteso su scala fino ad allora impensata i problemi generati dalla gestione delle successioni ereditarie all'interno di una Monarchia che si stava estendendo a scala globale. Se la rivendicazione da parte degli eredi spagnoli dei beni di un parente morto in Italia presentava indubbe difficoltà, a maggior ragione ciò accadeva quando questi fosse morto in America o nelle Filippine.

Bisognerà tuttavia attendere qualche decennio, con la fondazione delle prime *Reales Audiencias*, per la definizione della legislazione e delle procedure di trasferimento delle eredità giacenti degli “spagnoli” morti nei Regni delle Indie. La prima misura presa fu una *Real Provisión* emessa a Granada nel 1526<sup>61</sup>, che condannava il fatto che i beni di coloro i quali morivano nelle Indie non fossero sempre trasmessi con la dovuta celerità e zelo agli eredi *ab intestato*, con gran danno anche per le

*anéennes de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007, pp. 345-367.

<sup>59</sup> *Recopilación*, cit., lib. IX, tít. XXVII; T. Herzog, *Defining Nations*, cit., pp. 110-111.

<sup>60</sup> *Recopilación*, cit., lib. IX, tít. XXVII, ley XXVIII: «Que declara los que son naturales de estos Reynos, y no se comprenden en las comisiones de composición».

<sup>61</sup> Questa *Real Provisión* è citata in molti studi tra i quali J.L. Soberanes Fernández, *El Juzgado general de bienes de difuntos*, in «Revista Chilena de Historia del Derecho», 22, 2010, pp. 640-641.

anime dei defunti che non potevano beneficiare dei legati pii stabiliti nei testamenti<sup>62</sup>. I maggiori colpevoli della questione, a detta della *Provisión*, erano gli esecutori testamentari chiamati a gestire il processo di trasmissione dell'eredità<sup>63</sup>.

Pertanto, a partire dalla metà del secolo, fu progressivamente eretta in ogni Audiencia una giurisdizione speciale chiamata *Juzgado de Bienes de Difuntos*<sup>64</sup>: uno dei giudici dell'Audiencia (*oidor*) avrebbe a turno ricoperto la carica di *Juez mayor de bienes de difuntos* e commissari sarebbero stati nominati per raggiungere i posti più remoti<sup>65</sup>. In questo modo le eredità giacenti dei vassalli dei Regni di Spagna sarebbero state sottratte alla giurisdizione ordinaria e gestite da un tribunale speciale in stretto contatto con la *Casa de la Contratación* di Siviglia. Come recitava un ordine di Filippo IV, i commissari del *Juzgado* sarebbero dovuti intervenire in prima istanza nelle cause *ab intestato* per discernere la qualità dei defunti, e solo nel caso in cui vi fossero stati nelle Indie «notoriamente hijos, ó descendientes legítimos»<sup>66</sup> avrebbe ceduto il passo alla giustizia ordinaria. Come abbiamo visto a Milano, quindi, quella che veniva messa in piedi era una procedura di tutela volta a difendere le eredità giacenti dei vassalli spagnoli dalle possibili appropriazioni indebite dei *vecinos* dei Regni delle Indie, a vantaggio sia dei presunti eredi iberici, sia soprattutto del Fisco regio, che cercava in questo modo di affermare la sua rivendicazione sui beni vacanti.

<sup>62</sup> «Gran daño de los dichos herederos y se ha estorbado el cumplimiento de las animas de los tales difuntos», J.L. Soberanes Fernández, *El Juzgado*, cit., p. 641.

<sup>63</sup> «No declaraban los sobrenombres ni apellidos de los tales difuntos ni los lugares de donde eran vecinos, de manera que nunca o con gran dificultad se podían saber los herederos de ellos» (ibidem).

<sup>64</sup> «Carta acordada, para todas las Indias, acerca del orden que se ha de tener en los bienes de difuntos» (16 aprile 1550), ivi, p. 643. Oltre all'articolo di Soberanes Fernández, per la storia del *Juzgado de bienes de difuntos* si vedano C.A. González Sánchez, *Dineros de ventura: la varia fortuna de la emigración a Indias (siglos XVI-XVII)*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, p. 31 e F. Fernández-López, *El procedimiento y los expedientes de bienes de difuntos en la Casa de la Contratación de Indias (1503-1717)*, in «Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna», 30, 1, 2015 che contiene una bibliografia aggiornata sugli studi che hanno fatto uso delle fonti del *Juzgado* (a cui si deve però aggiungere D. Tempère, *Vivre et mourir sur les navires du Siècle d'Or*, Paris, PUPS, 2009).

<sup>65</sup> Si veda, ad esempio, il caso della remota provincia mineraria di Caylloma (Arequipa, Perù), dove non vi erano ufficiali di giustizia ordinaria e la giurisdizione del *Juzgado* poteva essere delegata *ad hoc* per esempio al *corregidor* provinciale, come nel caso dell'eredità di Francisco Martínez Flores (1680), in Archivo de Indias, Siviglia (AGI), Contratación, 564, N.1, R.2.

<sup>66</sup> L'ordine è citato in C.A. González Sánchez, *Dineros*, cit., p. 36.

Il *Juzgado*, sostanzialmente, mirava a controllare ed esautorare se necessario gli esecutori testamentari degli “spagnoli”, intervenendo con un sequestro cautelare dei beni dei defunti e procedendo alla loro inventariazione prima che potessero essere appropriati da chicchessia. Davanti ai giudici del *Juzgado* si sarebbero dovuti presentare i vari pretendenti “indiani” e, una volta venduto all’asta il patrimonio giacente, si sarebbero soddisfatti i debiti e i crediti del defunto. Solo successivamente alla chiusura di tutte le pendenze indiane, si sarebbe proceduto al trasferimento delle somme restanti a Siviglia, dove gli eredi avrebbero potuto rivendicare i loro diritti davanti alla *Casa de la Contratación*<sup>67</sup>, producendo l’opportuna documentazione atta a dimostrare la loro identità e i loro legami di parentela col defunto (fedi di battesimo e matrimonio, *información y probanza de testigos*, corrispondenze, ecc.)<sup>68</sup>. Analizziamo allora alcuni casi trattati dai *Juzgados*, interessanti nell’ottica adottata in questa sede perché riguardanti gli *extranjeros*.

Nell’agosto 1661 morì a Quetzaltenango, nell’attuale Guatemala, Domingo de Aguilar che, al momento della sua morte, era ospitato («por estar dementado») in casa di un *vecino* di Quetzaltenango, un certo Joan Ángel Senollo<sup>69</sup>. La notizia della sua morte arrivò nel novembre successivo alle orecchie di Joseph de la Torre, *defensor de bienes de difuntos* del *Juzgado* di Santiago del Guatemala, quando già i suoi beni<sup>70</sup> erano stati posti sotto curatela per ordine della giustizia ordinaria della Provincia di Soconusco. La particolarità del caso di Domingo de Aguilar che qui ci interessa sottolineare risiede in una curiosa definizione di appartenenza che più di un testimone confessò davanti al *Juzgado* di Santiago de Guatemala.

<sup>67</sup> Responsabile sin dalla sua fondazione della gestione di questi beni, in particolare con le ordinanze degli anni 1510-1512. Si veda C.A. González Sánchez, *Dineros*, cit., p. 31; F. Fernández-López, *El procedimiento*, cit., p. 5.

<sup>68</sup> La procedura è ricostruita in F. Fernández-López, *El procedimiento*, cit.

<sup>69</sup> AGI, Contratación, 455, N.1, R.9, 2r: petizione di Joseph de la Torre, *defensor de bienes de difuntos*. 1661, 29 novembre.

<sup>70</sup> Nella «provincia de Soconusco donde hera [sic] su abitación tenía algunos vienes en espeçial en el pueblo de Gueguetlán un cacaguatal [cacahuatl] considerable que le rentava más de tres çientos pesos en cada un año y otros vienes». Ivi: petizione di Joseph de la Torre, *defensor de bienes de difuntos*. 1661, 29 novembre. Tale «hacienda de cacao» era di proprietà «de los herederos Yndios de Joachin Sánchez Yndio, difunto, que está sercana al dicho pueblo [de Tianguistlán, uno dei benefici ecclesiastici in cui era diviso il Soconusco]», ed era stata messa sotto «tutor y curador thenedor y administrador» da quando Domingo aveva perso il senno. Ivi, 11r: Joseph Barón de Berriasa, *teniente general de governador*. 1661, 3 febbraio.

Domingo – così come colui che lo ospitava, Joan Ángel<sup>71</sup> – era indicato dai testimoni presentati dal *defensor* come «español de nación Jinovés» ovvero «natural de la Señoría de Jénova, en los Reinos de España»<sup>72</sup>. Il fatto che i testimoni definissero i due “spagnoli di nazione genovese” non destò nessuna perplessità da parte delle autorità spagnole in America, che inviarono la sua eredità verso la Penisola iberica affinché avvenisse la ricerca degli eredi legittimi.

All'arrivo a Siviglia, tuttavia, il fiscale della *Casa de la Contratación* li denunciò come beni di stranieri, e in quanto tali appartenenti al Fisco<sup>73</sup>. Accolta la denuncia da parte del tribunale sivigliano, ed emessi gli editti per permettere la presentazione di quanti avessero diritti da accampare sui beni del defunto, la *Casa* provvide anche alla nomina di un difensore dell'eredità giacente, al fine di controbattere alla denuncia del fiscale del re. Interessante, a questo punto, è leggere le motivazioni che questi addusse per opporsi alla confisca dei beni di Domingo. Secondo Vicente Ramírez de Aguilar, *procurador* della *Casa de la Contratación*, non solo i beni non si sarebbero dovuti confiscare, ma si sarebbero dovute inviare lettere «al lugar de la naturaleza de el dicho Domingo de Aguilar» affinché fosse pubblicata la morte del suddetto. Sebbene, infatti, a Siviglia non si fossero presentati né parenti né «interessati» a reclamarne l'eredità, vi sarebbero potuti essere nel suo luogo d'origine<sup>74</sup>. La giustificazione di una simile richiesta era quindi esposta, dal difensore degli interessi dell'eredità giacente, mediante il seguente ragionamento:

No por que el dicho Domingo de Aguilar fuesse de nación Genovez, y passare a Yndias donde murió ha de privarse de la herencia a sus parientes, pues es de creer se naturalizó en estos Reynos para poder comerciar y tambien para aver podido passar a los de Yndias<sup>75</sup>.

<sup>71</sup> Il cognome di questo personaggio potrebbe in realtà essere Fenoglio, cognome comune in Piemonte e Liguria, dato che nelle carte è chiamato a volte Senollo a volte Fenolo.

<sup>72</sup> Ivi, 2v: Información de la naturaleza y herederos. 1661, 12 dicembre. Deposizioni di Don Roque Malla de Salzeda, corregidor de Quesaltenango (33 anni); Joan del Poso y Cabrera, vecino de Santiago del Guatemala (40 anni);

<sup>73</sup> Ivi, 237r: Denuncia del Fiscal alla Casa de la Contratación.

<sup>74</sup> Ivi, 242r: Opposizione del difensore alla denuncia del Fiscal.

<sup>75</sup> La difesa continuava come segue: «y consiguientemente no tener lugar el comisso, que por el Real Fisco se pretende, ni la contravención de las ordenanças, y cédulas de su Magestad, cuyas deffensas y otras assimesmo puede esperarse que hagan y deduzgan los herederos, enteressados del dicho Domingo de Aguilar noticiosos de su muerte». Ivi, 242r-242v.

Ci troviamo di fronte ad una chiara contrapposizione tra il criterio di naturalizzazione vigente in Castiglia e quello vigente in America<sup>76</sup>. In questo caso, infatti, il defensor nominato dalla *Casa* stava applicando la regola della naturalizzazione vigente nella penisola, per la quale la “presunzione” era prova sufficiente della naturalizzazione: il semplice fatto che questi si trovasse in America faceva presumere che precedentemente avesse ottenuto una naturalizzazione nei Regni di Spagna, senza la quale non gli sarebbe stata concessa una licenza di passare alle Indie. Una simile logica mi sembra emergere dalle deposizioni dei testimoni americani, riconosciuta implicitamente dalla magistratura di Santiago del Guatemala che ordinava di cercarne i legittimi eredi: un processo di naturalizzazione aveva trasformato Domingo de Aguilar in uno “spagnolo” benché fosse notoriamente di “nazione genovese”.

La risposta del fiscale – accolta dalla *Casa de la Contratación* – negando implicitamente il valore dell’argomentazione sopra esposta, riaffermava una presunzione contraria: nelle ordinanze si parlava solamente dei «naturales destos Reynos no en los estranjeros», e il fatto che questi fosse genovese faceva presumere avesse commesso il delitto di andare in America senza licenza, incorrendo quindi nella pena della confisca dei beni<sup>77</sup>. Tra le due presunzioni veniva privilegiata quella a favore del Fisco, anche quando si sarebbero potute trovare prove contrarie, come per esempio la licenza di partenza per le Indie.

È il caso, ad esempio, di Gaspar Rodríguez de Segura, originario di una comunità portoghese situata a poche centinaia di metri dal confine con l’Estremadura spagnola, nell’antica provincia della Breira Baixa (attuale distretto di Castelo Branco). Gaspar Rodríguez, che nelle carte è definito «mercante», nonostante la sua *naturalaleza* portoghese partì per la Nuova Spagna con una regolare licenza, concessagli dalla *Casa de la Contratación* nel giugno 1634<sup>78</sup>. Sposato con una *vecina* di Siviglia, Juana Gómez, e anch’egli *vecino* della città

<sup>76</sup> T. Herzog, *Defining Nations*, cit.

<sup>77</sup> AGI, Contratación, 455, N.1, R.9, 2r, 243r: 1671, 27 novembre.

<sup>78</sup> La licenza concessa al portoghese era valevole per tre anni, dopo i quali sarebbe dovuto tornare «a estos Reynos a hazer vida con la dicha su muger [Juana Gómez] y que en la licencia que se le diera se pongan las señas de su persona». AGI, Contratación, 5415, N.29: «Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Gaspar Rodríguez de Segura». 1634, 28 giugno. Sull’abbandono delle mogli da parte dei migranti spagnoli si veda I. Testón Núñez – R. Sánchez Rubio, *Mujeres abandonadas, mujeres olvidadas*, in «Cuadernos de Historia Moderna», 19, 1997, pp. 91-119.

andalusa, lasciava nella penisola due figlie, Beatrice e María: nel testamento che fu trovato alla sua morte, avvenuta a Lima il 5 novembre 1662, nominava eredi universali le due figlie residenti a Siviglia. Una volta che si fossero compiuti tutti i lasciti e le opere di carità che comandava nelle sue ultime volontà, inoltre, ordinava che una parte della sua eredità andasse anche al nipote Manuel Francisco e a una certa María Belez, entrambi nominati come esecutori testamentari assieme al mercante Gerónimo Fernández de la Melena, tutti residenti in Perù<sup>79</sup>. Quello che dal nostro punto di vista è interessante è giudicare come sia stata gestita l'eredità giacente di Gaspar Rodríguez rispettivamente dalle istituzioni indiane e sivigliane.

Le carte peruviane iniziano il giorno stesso della morte di Rodríguez, quando il *defensor* dell'Audiencia di Lima – Francisco Martín de Aramburu – inoltrò una petizione al *juez mayor* informandolo di essere venuto a conoscenza della morte del portoghese, e del fatto che questi avesse lasciato eredi legittime nella penisola iberica<sup>80</sup>. Il *defensor*, pertanto, chiedeva al *Juzgado* di avocare a sé la causa e di esautorare gli esecutori testamentari e curatori nominati dal defunto, in particolare la citata María Belez che, in quanto donna, era giudicata inaffidabile<sup>81</sup>. La presenza di tre schiavi nel patrimonio del defunto, come si può constatare anche in altri processi<sup>82</sup>, era un argomento forte per legittimare l'esautoramento degli esecutori testamentari da parte del *Juzgado*: il rischio di morte o deperimento di un “bene” come uno schiavo, così come il fatto che vi fossero “eredi forzosi” nei Regni di Spagna, rendeva necessario un intervento diretto della giustizia regia per evitare la dispersione del patrimonio nelle mani dei *vecinos* locali<sup>83</sup>. La difesa

<sup>79</sup> AGI, Contratación, 449, N.1, R.12, 8v: Testamento di Gaspar Rodríguez de Segura. 1662, 26 novembre.

<sup>80</sup> La petizione iniziava con le parole «digo que a mi noztizia es venido que [...]». Come solitamente accade in questo tipo di procedure, la fonte della notizia non è dichiarata. Ivi, 6r: Petizione del *defensor de bienes de difuntos* al *juez mayor de bienes de difuntos* di Lima. 1662, 5 novembre.

<sup>81</sup> «Pido y suplico declare perttenezzer el conocimiento desta caussa a este ttribunal y mande se haga a hazer ymbenttario». Ibidem.

<sup>82</sup> La presenza di schiavi, ma anche di bestiame, era spesso citata dai vari *Juzgados* indiani per escludere gli esecutori testamentari nominati dai defunti o i curatori dei beni. Si veda il caso, ad esempio, dell'eredità di Baltasar Mejía de la Plaza apertosi nel 1672 davanti al *Juzgado de bienes de difuntos* di Santiago del Guatemala. AGI, Contratación, 456, N.1: Bienes de difuntos: Baltasar Mejía de la Plaza (1672).

<sup>83</sup> «Por el riesgo que corren de morirsse [gli schiavi] y consumirsse como por que abiendo erederos forsossos no es de efecto y momento alguno la tenencia y albaceazgo de vienes». AGI,

delle eredi legittime da parte del *defensor* avvenne anche contro i creditori del defunto, in particolare a discapito di un'altra donna, Gracia de Miranda Cortés, nella cui casa Gaspar aveva dimorato in affitto per un anno e mezzo. Doña Gracia si dichiarava creditrice verso l'eredità giacente del portoghese di 83 pesos e 2 reales in virtù di un contratto verbale che tra i due vi era stato, e chiamava a testimoniare i due esecutori testamentari, María Belez e Gerónimo Fernández, che confermarono la sua versione<sup>84</sup>. Ciononostante, il *juez mayor* accolse ancora una volta l'opposizione fatta dal *defensor*, il quale difese i diritti degli eredi assenti e in particolare de «los mas necesarios como lo son los hijos de dicho difunto que tiene en España»<sup>85</sup>.

Come si può vedere, dunque, nel corso dell'intera durata del procedimento americano, la questione della “naturaleza” del defunto non venne mai sollevata da nessuno degli attori in gioco. Anzi, tanto il *defensor* quanto il tribunale agirono con molta risolutezza per tutelare i diritti delle eredi legittime contro le pretese dei creditori locali, anche contravvenendo alle stesse ultime volontà del defunto. Il 24 novembre 1664, a due anni dalla morte di Gaspar Rodríguez, il *juez mayor* don Sebastián de Alarcón ordinava che i beni del defunto fossero inviati a Siviglia «para remetirse [...] a dos Hixas legitimas que declara tener»<sup>86</sup>.

È da escludere che tale trattamento riservato a un portoghese fosse da ascrivere al fatto che in quel momento le corone iberiche erano ancora unite sotto il dominio asburgico, non solo perché le ordinanze specificavano chiaramente che i lusitani si sarebbero dovuti trattare come stranieri, ma anche perché – come si vede in altri casi – il *Juzgado* di Lima ordinava l'invio dei beni persino al di fuori della Monarchia spagnola (ad esempio in Corsica, a Genova o in Piemonte<sup>87</sup>). La

Contratación, 449, N.1, R.12, 24r: Il *defensor de bienes de difuntos* al *juez mayor de bienes de difuntos*. Lima, 1663, 9 febbraio.

<sup>84</sup> Ivi, 30v: *Petición* di Doña Gracia de Miranda Cortés. Ivi, 32v-33r: *Declaración* di María Belez. Lima, 1663, 9 maggio.

<sup>85</sup> Ivi, 51v: *Auto del juez mayor de bienes de difuntos*, don Andrés de Villela. Lima, 1663, 22 maggio.

<sup>86</sup> Ivi, 68v-69v: *Petición* del *defensor* e *auto* del *Juez mayor*. 1664, 24 novembre.

<sup>87</sup> Si tratta dei beni di Pedro Paolo Corço, spediti a Siviglia «para que se entreguen en la dicha ysla de Corcega, a un lugar llamado Olometa [probabilmente Olmeta di Capocorso], a Francisco Corço su hixo legitimo»; e di Rodrigo de Fuentes, naturale del Marchesato di Ceva, nel ducato di Savoia «que allá disen se llamava Rodrigo Tamaras», il cui figlio ed erede si diceva fosse o a Genova o «o al estado de Saboya, en el dicho puerto de Sal». AGI, Contratación, 438, N.1, R.7, Bienes de difuntos: Pedro Pablo Corzo y otros. 1656, 7 dicembre.



presenza di simili giudizi da parte del *Juzgado* di Lima<sup>88</sup> parrebbe quindi indicare una differenza di valutazione tra istituzioni americane e spagnole riguardo quale fosse l'interesse principale che stava dietro la procedura di tutela delle eredità giacenti.

Invariabilmente, all'arrivo a Siviglia, il fiscale del re chiese alla *Casa de la Contratación* di confiscare i beni del portoghese in quanto straniero<sup>89</sup>. È da notare che, lungi dall'essere una decisione puramente amministrativa, la denuncia del fiscale dava luogo ad un giudizio davanti alla *Casa*, la quale nominava invariabilmente un difensore dei beni giacenti: la confisca, in altri termini, per essere legittima, doveva passare attraverso una procedura giudiziaria secondo le formalità dell'«amministrar giudicando»<sup>90</sup>. Una procedura certo sbrigativa dato che solo pochi giorni furono lasciati alle eredi per rivendicare i loro diritti: il fatto che né la moglie, né le figlie del portoghese si fossero presentate a reclamare l'eredità ebbe l'effetto di far chiudere il caso senza ulteriori discussioni. Il 4 dicembre 1655 l'eredità fu confiscata (si badi bene, non incamerata come vacante): benché Gaspar fosse passato legalmente nelle Indie, fosse *vecino* della città di Siviglia e sposato con una sivigliana (condizioni che in Castiglia configuravano una presunzione legale sufficiente a stabilire la sua naturalizzazione), e malgrado le eredi legittime fossero in Spagna, alla fine la sua eredità fu confiscata, e fu trattato come se fosse stato «uno straniero passato senza licenza»<sup>91</sup>. Se qualcuno si fosse presentato a reinserire il defunto in una catena di successione radicata in Spagna, forse, le cose sarebbero potute andare in modo differente.

Le norme che regolavano le trasmissioni ereditarie degli stranieri nelle Indie, è utile ricordarlo, non sembravano lasciare adito ad ambiguità. In una *Real provisión* del 1570 Filippo II ordinava che gli stranieri che fossero passati nelle Indie

<sup>88</sup> Ciò accadeva tanto all'inizio quanto alla fine del Seicento. Si veda ad esempio il caso di Diego Rodríguez de la Rosa, i cui beni venivano inviati a «al lugar de Setúbar en el Reyno de Portugal para que se entreguen a María de Almeyda su hija [...] y siendo muerta la dicha su hija sin susesión se fuende una capellanía de missas por su alma en la parte [...] que pareciere al cavildo de Çetúbar». AGI, Contratación, 379, N.4, 47r-47v: *Auto* di don Blas de Torres y Altamirano, juez mayor del Juzgado de bienes de difuntos di Ciudad de los Reyes. 1630, 31 maggio.

<sup>89</sup> AGI, Contratación, 449, N.1, R.12, 3r.

<sup>90</sup> Si veda L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 323-504.

<sup>91</sup> AGI, Contratación, 449, N.1, R.12, 76r: Sentenza della *Casa de la Contratación*. Siviglia, 1665, 4 dicembre.

senza licenza – ma lo stesso trattamento era da riservarsi ai naturali imbarcatisi illegalmente – perdessero i beni lì acquisiti<sup>92</sup>, e che le loro eredità che fossero state inviate dai vari *Juzgados de bienes de difuntos* alla *Casa de la Contratación* si sarebbero dovuti incamerare a favore del Fisco<sup>93</sup>. Come più volte ribadito nelle ordinanze regie – ad esempio al tempo di Filippo IV – i beni di un defunto straniero, non si sarebbero dovuti consegnare nemmeno qualora si fossero presentate nelle Indie persone con titoli validi; a maggior ragione, i beni dei naturali non sarebbero dovuti andare in nessun caso in mano a degli stranieri. Più in generale, è grande l'insistenza delle fonti normative affinché si verificassero con grande attenzione la *naturaleza* e i titoli di quanti accampavano diritti su tali beni, «por el riesgo que tiene la verdad en tan grande distancia»<sup>94</sup>.

Ciononostante, la pratica dei tribunali indiani mostra che le rivendicazioni degli eredi stranieri effettuate in loco potevano avere successo. È il caso, ad esempio, dei molti “non naturali” che erano presenti tra i marinai della *Carretera de Indias*<sup>95</sup>. Nel 1701 il marinaio Domingo de Araujo, vicino della villa di Ovar, nel vescovado di Oporto, si presentava davanti al governatore della flotta de Azogue<sup>96</sup> (giudice delegato dei beni dei defunti) per reclamare l'eredità *ab intestato* di suo fratello Antonio, morto a Veracruz e registrato nella fede di morte come «soltero natural de Porto, en Lisboa [*sic*]». Entrambi i fratelli erano marinai, in servizio sulla stessa nave che si trovava alla fonda nel porto messicano<sup>97</sup>. L'eredità in oggetto, in questo caso, era ben poca cosa: sostanzialmente il soldo arretrato e 124 razioni di vino, che comunque Domingo richiedeva per sé e per sua sorella Francisca, anch'ella *vecina* e residente ad Ovar, nel Regno di Portogallo.

<sup>92</sup> F. Gutiérrez-Alviz y Armario, *Estudios Jurídicos*, Sevilla, Anales de la Universidad Hispalense, 1978, p. 291.

<sup>93</sup> C.A. Gonzalez Sánchez, *Dineros*, cit.

<sup>94</sup> *Recopilación*, cit., lib. 2, tít. 32, ley XLIV.

<sup>95</sup> Sull'amministrazione dei *bienes de difuntos* nelle flotte spagnole rimando a D. Tempère, *Vivre et mourir*, cit.

<sup>96</sup> La flotta del mercurio.

<sup>97</sup> La fede di morte recitava: «B.r Sebastian de Velasco, Theniente de cura en la Yglesia Mayor Parrochial desta Nueva Ciudad de la Vera Cruz, título la Assumpción de Nuestra Señora. En la Ciudad de la Vera Cruz en catorze días del mes de diziembre de mill siete cientos, y un años se enterró en le sementerio de la Yglesia Mayor Parrochial desta dicha ciudad á Antonio de Araujo soltero natural de Porto, en Lisboa [*sic*]». AGI, Contratación, 982, N.3, R.1, 5: Fede de entierro. 1701, 31 dicembre.

L'inchiesta effettuata davanti al governatore, don Fernando Chacón Medina y Salazar, vide la testimonianza di vari militari: l'artigliere Melchior Ferrera, *vecino* di Cadice, confermò l'identità dei soggetti e soprattutto il fatto che il defunto Antonio non avesse altri eredi<sup>98</sup>; anche altri due militari portoghesi confermarono la versione di Domingo de Araujo (Antonio de Silva, *vecino* della città di Lisbona, e Juan Gonzáles, naturale della villa di Ovar come il defunto, che avevano piazza nell'*Armada de Barlovento*)<sup>99</sup>. La "naturaleza" portoghese dei protagonisti, così come il fatto che gli eredi fossero *vecinos* e residenti in una comunità portoghese, pertanto, non era in discussione. Ciononostante, il governatore della flotta sentenziò a favore degli eredi, non prima di essersi premurato di chiedere un parere legale all'*asesor* Baltasar González Lascano, dell'Audiencia di Città del Messico, il quale non sollevò nessuna opposizione.

Una cosa simile accadeva anche quando le mogli "spagnole" si presentavano davanti alla corte della *Casa de la Contratación* di Siviglia a reclamare i beni dei defunti stranieri, facendo leva sul loro ruolo di tutrici dei figli. A questo proposito si possono citare due casi di italiani imbarcati sulle navi che attraversavano l'Atlantico, di cui solo uno era suddito del re di Spagna. Entrambi erano sposati con donne andaluse: il primo, Jacome Danio, naturale della città di Genova, aveva sposato Isabel de Granados, *vecina* di Cadice<sup>100</sup>; il secondo, Francisco Jordán, già *vecino* di Sanlúcar de Barrameda al momento del matrimonio ma «natural de la Ciudad de Tarantos en el Reino de Nápoles»<sup>101</sup>, aveva sposato Beatriz Fernández, anch'ella *vecina* di Sanlúcar. Entrambi avevano ispanizzato i propri nomi, ed il primo aveva anche aggiunto al proprio il cognome «Rodríguez», che non appare nell'atto di matrimonio. Entrambi perirono nei Regni delle Indie<sup>102</sup>. All'arrivo delle loro eredità giacenti nella penisola iberica – 150 pesos de plata per Francisco Jordán, 293 pesos e 6 reales per Jacome Danio Rodríguez, che sebbene non rap-

<sup>98</sup> Ivi, 10: Deposizione di «Melchior Ferrera, vezino de Cádiz, barrio de la Viña, artillero en la Nao Capitana». 1701, 30 dicembre.

<sup>99</sup> Ivi, 10-12: Deposizioni di Antonio de Silva e Juan Gonzáles. 1701, 31 dicembre.

<sup>100</sup> AGI, Contratación, 671, N.4, 2r: Fede di matrimonio. 1682, 15 settembre. «Jacome Danio, natural de la Ciudad de Génoba, hijo de Andrés Danio y de María Danio». Altra documentazione su Jacome Danio in Contratación, 562, N.1, R.7 e Contratación, 875, N.5.

<sup>101</sup> AGI, Contratación, 982, N.4, R.3, 1r: Fede di matrimonio. 1702, 24 febbraio.

<sup>102</sup> Jacome Danio Rodríguez, pilota principale della nave Santa Cruz, morì nel porto di Cartagena de Indias (AGI, Contratación, 562, N.1, R.7); Francisco Jordán, morì nella provincia di Cumaná, dove era andato «servendo la piazza di contestabile» al servizio di don Blas de Madrona (AGI, Contratación, 982, N.4, R.3, 3r: Petizione di Beatriz Fernández).

presentassero cifre rilevanti erano tuttavia somme non trascurabili se rapportate al tenore di vita di marinai e soldati, o di una famiglia contadina castigliana<sup>103</sup> –, come dicevamo, le loro mogli si affrettarono a reclamare in nome dei figli ed eredi tali beni davanti alla *Casa de la Contratación*, non mascherando assolutamente la *naturaleza* dei loro mariti, come dimostrano le fedeli di matrimonio allegate che entrambe recavano scritto a chiare lettere la loro natura di stranieri. Differentemente da quanto abbiamo visto in altri casi, tuttavia, il fiscale regio interpellato dal tribunale sivigliano non mosse nessuna opposizione alla consegna dei beni nelle mani dei legittimi eredi. La presunzione di estraneità, che abbiamo visto all'opera precedentemente, lasciava il campo alla constatazione dell'effettiva inserzione dei defunti in una catena di successione legittima, che avvalorava la presunzione di naturalizzazione e impediva quindi alla prima "natura" di straniero di riemergere (come era successo invece a Gaspar Rodríguez de Segura).

#### 4. Conclusioni

Spanish early modern political structures were based on the premise that individuals were free to emigrate from one place to another [...] The freedom of immigration [...] had one clear exception: although it allowed individuals to move from one community to another, it prohibited them from remaining on their own. The lack of insertion in a community, any community, was equalled to a complete personal liberty, which could not be tolerated because individuals living outside the confines of a known community also lived outside the social and religious norms<sup>104</sup>.

Questa lunga citazione (tratta ancora una volta da un lavoro di Tamar Herzog) mi sembra, in definitiva, la premessa che aiuta a comprendere le logiche

<sup>103</sup> «La pobreza fue la nota común entre los hombres de mar, situación acorde a los bajos salarios que percibían. Hacia 1570 el salario de un marinero de la Armada era de 50 maravedíes diarios (5,5 pesos al mes) y el de los pilotos unos 75, mientras que un kilo de carne de ternera costaba 30,4 maravedíes», C.A. González Sánchez, *Dineros*, cit., p. 101. Secondo le stime fatte da Fernand Braudel (e citate sempre nel lavoro di González Sánchez), inoltre, il reddito medio annuo di una famiglia contadina castigliana nell'ultimo quarto del Cinquecento era di 44 ducati l'anno (p. 353). Il costo del viaggio per le Indie era di circa 40-50 ducati, ovvero dieci anni di risparmi. Il ducato corrispondeva a 375 maravedís, mentre il peso a 350.

<sup>104</sup> T. Herzog, *Naming*, cit., pp. 191, 193.

sottostanti al comportamento dei tribunali le cui procedure abbiamo visto nelle pagine precedenti. L'“inserzione” che si riteneva necessaria per i vivi, per così dire, non era meno tassativa per i morti. Le magistrature che cercavano di tutelare la corretta trasmissione delle eredità giacenti – presenti non solo in Italia e nel mondo iberico ma in tutto il mondo mediterraneo<sup>105</sup> (e, in forme differenti, anche a scala globale<sup>106</sup>) – miravano proprio a operare una re-incorporazione<sup>107</sup> postuma delle persone morte in situazioni di mobilità o incertezza, quando non vi fossero reti di relazioni capaci di garantire una ordinata successione della “persona” del defunto nella “persona” dell'erede<sup>108</sup>. La re-incorporazione degli individui in una catena di successione, e quindi il loro ancoramento a una località e a un corpo, permetteva di ristabilire quei legami di responsabilità e reciprocità che altrimenti sarebbero potuti venire meno: l'appropriazione indebita dei beni ereditari giacenti, infatti, avrebbe provocato un danno non solo agli eventuali eredi assenti, ma anche ai creditori e alle anime dei defunti (che non avrebbero visto in questo modo soddisfatte le opere pie necessarie per la loro salvezza). In caso di beni immobili, poi, il danno sarebbe stato ancora più evidente: alla proprietà, infatti, erano legati diritti e doveri verso la comunità che non era tollerabile andassero in mani improprie.

<sup>105</sup> Per una comparazione tra il diritto d'ubena in Piemonte e il *Bayt al-mâl* ottomano si veda S. Cerutti – I. Grangaud, *Sources and Contextualizations: Comparing Eighteenth-Century North African and Western European Institutions*, in «Comparative Studies in Society and History», 59, 2017, pp. 5-33.

<sup>106</sup> Per un quadro comparativo che ha abbracciato l'Europa, il mondo ottomano e l'Asia orientale (Cina, Corea, Giappone) mi permetto di rimandare agli atti dei due seminari tenuti all'EHESS nel 2017 (in corso di pubblicazione nella rivista «Atelier du CRH» a cura di Alessandro Buono e Luca Gabbiani) dal titolo *Sous tutelle. Biens sans maîtres et successions vacantes dans une perspective comparative (Europe, Amérique ibérique, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie orientale, XIIIe-XXe siècles)*.

<sup>107</sup> Come notano Bert De Munck e Anne Winter, parlando delle politiche migratorie urbane «the main challenge should [...] be described as incorporation, i.e. the allocation of newcomers to their appropriate status and corporative groups in the existing urban hierarchy, in order to channel their entitlement to communal resources while ensuring their commitment to the communal normative framework and the political status quo», B. De Munck – A. Winter, *Gated Communities?*, cit., p. 14.

<sup>108</sup> Come notava Henry Sumner Maine, il centro di gravità attorno al quale orbitava «the whole [Roman] Law of Testamentary and Intestate succession» era «the principle that a man lives on in his heir», cit. in T. Kuehn, *Heirs, kins and Creditors in Renaissance Florence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 22.

Pertanto, le istituzioni regie della Monarchia spagnola avevano il compito di tutelare le eredità giacenti in primo luogo contro i possibili attacchi dei “naturali” e dei “vecinos”, anche quando si trattasse di difendere eredi “forestieri” o “extranjeros”. L'appartenenza o l'estraneità del defunto era definita, in ultima istanza, dalla reale capacità, da parte degli eredi, di rivendicare in modo efficace i loro diritti davanti alle magistrature: in questo modo, si dimostrava che il defunto non era un individuo sradicato. La condizione di appartenenza o di estraneità (come l'identità personale e le relazioni di parentela più in generale) non era infatti una condizione ascritta al momento della nascita e acquisita una volta per tutte mediante un atto formale. Come abbiamo visto, ad esempio, l'ottenimento di una licenza per passare legalmente nelle Indie spagnole non metteva al riparo, al momento della morte, dalla confisca dei beni da parte di quella stessa istituzione che aveva concesso quel privilegio. La dimostrazione dell'identità e della “naturaleza” delle persone, infatti, non era tanto legata all'esibizione di prove scritte o titoli certi, quanto piuttosto a presunzioni di appartenenza o estraneità basate sui concreti comportamenti che, in tribunale, davano luogo a presunzioni legali di naturalizzazione o “extranjería”. La “natura” delle persone poteva non essere messa in questione per anni, portando un forestiero ad acquisire beni immobili nello Stato di Milano o un genovese ad essere considerato pacificamente uno “spagnolo naturale dei Regni di Spagna”. In quel momento di estrema fragilità rappresentato dalla morte, grazie ad una contestazione, la mancanza di una rivendicazione ereditaria poteva far riemergere la natura di straniero: l'isolamento concreto del defunto dava luogo allora a una presunzione di estraneità. In altri termini, la mancanza di una concreta rivendicazione da parte di un erede dimostrava che tale persona era morta al di fuori da una catena di successione, che era stato protagonista di un “cattivo movimento” che lo aveva portato ad isolarsi e a rompere i legami di reciprocità e responsabilità dell'ordine corporativo.

La personalità legale di chi fosse rimasto isolato, non potendo essere assunta da nessun erede che ne assicurasse la continuità, doveva passare al Fisco, una delle “persone” del sovrano che subentrava a garantire i diritti e le obbligazioni collegate a quel *patrimonium* rimasto senza possessore. A ben vedere, non erano tanto i diritti degli eredi ad essere tutelati, quanto quelli delle eredità giacenti, di quei patrimoni che reclamavano un possessore che fosse in grado di riscuoterne i debiti e pagarne i crediti. In mancanza di eredi erano allora i tribunali del sovrano che si arrogavano il diritto di agire come rappresentanti della persona del defunto e curatori dei loro beni. Gli individui isolati erano percepiti come una

aberrazione nella società di antico regime, non solo da vivi ma anche da morti: le istituzioni del sovrano, in ultima istanza, erano lì a re-incorporarli, a re-inserirli in un corpo che garantisse per loro di fronte alla società.